

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore
Prof.ssa Liliana Rossi Carleo.....	Membro designato dal C.N.C.U. per le controversie in cui sia parte un consumatore

nella seduta del 04.06.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Il cliente, titolare di un conto corrente cointestato con il coniuge poi deceduto, con reclamo del 20 novembre 2009 ha reiterato la richiesta - già in precedenza formulata con note del 17/11/2008 e del 07/04/2009 - di chiusura del conto, che al 30/09/2009 presentava un saldo creditore di € 18.613,25.

Su tale conto in data 06/07/2009 è stato accreditato il rimborso del titolo già presente in un deposito a custodia per il quale era stata a suo tempo richiesta la vendita.

Il cliente ha altresì chiesto: a) il rimborso integrale del premio di € 95.000 relativo a una polizza vita che dichiara di non aver mai sottoscritto; b) la detrazione da tale importo degli accrediti per cedole di € 3.325 del 23/05/2006 ed € 3.800 del 23/05/2007. Ha ulteriormente chiesto che a detto importo siano sommati gli interessi legali a far data dal 20/05/2005 sulla somma di € 95.000. A tal fine ha inviato alla banca un prospetto contenente il calcolo della somma



esatta da liquidare, calcolata al 30/11/2009, che a suo dire ammonta a € 100.135,86.

Il cliente lamenta che in data 13/11/2009 presso una filiale della banca “gli è stata fatta sottoscrivere la richiesta di riscatto della citata polizza”, senza peraltro che gli venisse comunicato l’importo della somma complessiva da liquidare. In relazione a ciò il cliente ha precisato che “tale riscatto non ha alcun valore, tenuto conto che si riferisce ad una polizza mai sottoscritta ... e pertanto a tutti gli effetti “nulla”.

Il reclamo è stato inviato anche alla Consob ed alla Banca d'Italia per le valutazioni di competenza, “atteso il mancato rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nella composizione del reclamo da parte della banca” .

La banca ha fornito riscontro al reclamo con nota del 10 dicembre 2009, precisando di aver effettuato gli opportuni controlli dai quali non sono emersi elementi di irregolarità nell’operato della Filiale. Ha altresì precisato che il conto corrente risulta cointestato con il coniuge deceduto e che da tale conto il cliente avrebbe già ritirato il 50% di sua spettanza. Pertanto, come previsto dalla normativa, il conto è stato bloccato in attesa che venga presentata tutta la documentazione necessaria per il completamento e la regolarizzazione della successione, come già precisato dalla Filiale con lettera del 13/11/09.

Per quanto concerne la Polizza per la quale il cliente richiede il rimborso integrale dell’importo investito di € 95.000 (per mancanza della sottoscrizione), la banca si dichiara a disposizione per rimborsare la differenza tra il valore di acquisto e quello dell’effettivo riscatto. Precisa inoltre che il cliente ha percepito anche due cedole interessi, nel maggio 2006 e nel maggio 2007 per un controvalore di totale di € 7.125.

Il cliente ha successivamente proposto ricorso nel quale non ha riproposto tutte le domande inizialmente rivolte all’intermediario, ma unicamente le doglianze concernenti la chiusura del conto. Più precisamente, ha dedotto che: a) con raccomandata del 20/11/2009 ha richiesto la chiusura del conto corrente cointestato; b) la Banca, con raccomandata del 10/12/2009, ha affermato di non poter evadere la richiesta in quanto, essendo il cointestatario deceduto, il conto è stato bloccato come previsto dalla “Normativa”.

Sul punto il ricorrente osserva che, secondo le norme contrattuali, nell’ipotesi di conto corrente cointestato a più nominativi con firme disgiunte, il cointestatario superstite in assenza di opposizione scritta di uno dei cointestatori o di uno degli eredi, conserva il diritto di operare separatamente sul conto, e pertanto ha la facoltà di movimentare e chiudere il conto successivamente al decesso di altro cointestatario. Inoltre, ha fatto presente che, secondo la più recente giurisprudenza, nel caso di deposito bancario intestato a più persone con facoltà disgiunte, si realizza una ipotesi di solidarietà, sia dal lato attivo sia del lato passivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte dei contitolari, sicché il coniuge superstite ha il diritto di chiedere anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del deposito. L’adempimento così conseguito, libera la Banca verso gli eredi del contitolare defunto.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario ha precisato che: a) la sua Filiale veniva a conoscenza del decesso del coniuge cointestatario (avvenuto nel marzo del 2007) alla fine di ottobre dello stesso anno direttamente dall'INPS (che faceva richiesta della restituzione della pensione accreditata sul conto cointestato); b) la medesima dipendenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, provvedeva a bloccare il conto corrente e "si adoperava immediatamente con lettera del 13/11/09", per richiedere al cliente copia di tutta la documentazione necessaria per l'apertura e il completamento della pratica di successione; c) nonostante reiterate richieste da parte della Filiale, il ricorrente fino ad oggi non ha prodotto la documentazione, compreso il certificato di morte; d) il cliente in data 02/05/07 (dopo il decesso del coniuge), ha ritirato dal conto corrente più del 50% del saldo.

La banca conclude affermando di non ravvisare alcuna responsabilità su quanto lamentato dal ricorrente ed ha chiesto che il ricorso venga respinto.

Diritto

Nel ricorso, le domande del cliente si sono concentrate sull'unica richiesta riguardante il conto corrente cointestato al ricorrente stesso e al coniuge premorto, con facoltà di firma disgiunta. Al riguardo, il ricorrente chiede la chiusura del conto ed la possibilità di prelevarne il relativo saldo attivo. La banca sostiene che essendosi aperta la successione per effetto del decesso del coniuge cointestatario, il correntista superstite non può più invocare il suo diritto di prelevamento con firma disgiunta, ma deve attenersi alle disposizioni contrattuali che richiedono, in tal caso, una serie di adempimenti determinati dall'apertura della successione.

Le deduzioni della banca sul punto sono infondate.

In primo luogo, deve sottolinearsi come la banca si appelli ad una normativa riguardante le "Successioni a causa di morte", verosimilmente recata dalle disposizioni che regolano il contratto di c/c, che tuttavia non produce. Pur in mancanza della copia delle norme contrattuali – non esibite neppure dal ricorrente - appare tuttavia assorbente la considerazione del principio, che può ritenersi incontroverso, secondo cui "in caso di deposito bancario intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni attive e passive anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari". In particolare, "il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo" del deposito e l'adempimento così conseguito "libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare" (Cass., Sez.I, n.15231 del 29/10/2002).

Tale principio risulta, peraltro, recepito anche nelle "Condizioni generali" relative al rapporto di conto corrente predisposte dall'ABI, nelle quali (all'art.9, comma 3) è previsto che "Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto."



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ne consegue che il ricorso deve esser accolto e per l'effetto la banca deve eseguire la richiesta del ricorrente di chiusura del conto in questione e di incasso del relativo saldo attivo, versando altresì all'interessato gli interessi sulle somme risultanti a saldo, da calcolarsi in misura legale a partire dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE